



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

OGGETTO: Richiesta vidimazione registri - art. 128 TULPS - vendita al dettaglio e all'ingrosso di cose antiche e/o usate

Spett.le Comune di
VALLELAGHI
Ufficio Attività Economiche
Via Roma 41, Vezzano
38096 VALLELAGHI (TN)

Il sottoscritto		nato a		il	
Codice fiscale					
Residente in			Fraz.		
Via/Piazza		Nr.		CAP	
tel. nr.		Cell.			
email/pec					

in qualità di:

- titolare ditta individuale – Cod. Fisc /partita IVA _____
- legale rappresentante / procuratore institore / delegato della Società:

Con sede in			Fraz.		
Via/Piazza		Nr.		CAP	
Cod. Fisc /partita IVA					

CHIEDE

la **vidimazione del registro** delle operazioni giornaliere **ai sensi dell'art. 128 TULPS** necessario per lo svolgimento della attività di commercio delle seguenti cose antiche/usate:

in Vallelaghi – Via/Fraz. _____.

Dichiara infine che tale registro è conservato (*indicare l'indirizzo esatto ove è conservato*):

_____.

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p.

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Istituzionale e Risorse per lo svolgimento dell'attività relative alle concessioni degli impianti comunali. I dati non sono oggetto di diffusione. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi - il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Vallelaghi.

Vezzano, li _____

Firma

Allegati:

- fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario

Comune di Vallelaghi – compilazione a cura dell'Ufficio Attività Economiche

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto:

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Vezzano, li _____

Il funzionario incaricato

Riferimenti normativi

Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
-

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 126.

(art. 127 T.U. 1926). - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza ^{1 2}

Art. 128.

(art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta ¹.

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Regolamento di esecuzione del TULPS

Art. 242.

La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

Art. 247

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge³, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo ⁴.

¹ Sul commercio clandestino di cose antiche vedi art. 706 codice penale del 1930.

² Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, [D.L. 15 dicembre 1979, n. 625](#) e del [D.L. 3 maggio 1991, n. 141](#) vedi l'art. 1, [D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374](#).

³ Trattasi del [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, [D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311](#).